



UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO”

(Alessandria della Rocca - Bivona – Cianciana – San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale Amministrativa: Cianciana Via Ariosto 2

codice fiscale n. 93039800847 – P. Iva 02418690844

cap. 92012 tel. 0922 987703/987705 fax 0922/987705

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

BANDO PUBBLICO

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO PER IL TRIENNIO 2017-2020.

VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (artt. 234 - 241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;

- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente.

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 57 della L. R. n. 48 dell'11/12/1991 che disciplina le modalità di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

- l'articolo 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

ATTESO che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L. R. n. 3 del 17/03/2016, rubricato “Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”, così come modificato dalla L. R. n. 17 del 11/08/2016, dispone che “i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale”.

VISTA la circolare Finanza Locale n. 7/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la quale vengono diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina

dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto art. 16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011;

VISTO, in particolare, l'art. 6, L. R. 11/08/2016, n. 17, modificativo dell'art. 10, L. R. 17/03/2016, n. 3, in vigore dal 17 settembre c.a., che testualmente recita:

1 L'articolo 10 della L. R 17/03/2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

" Art. 10 - Organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico - finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico - finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs.27/01/2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

4) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione. 5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7) Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8) In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce

di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai componenti ordini professionali e da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9) All'articolo 57 della Legge 08/06/1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i, della L. R. 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta "sono soppresse".

TENUTO CONTO della popolazione residente nei Comuni aderenti all'Unione, i requisiti necessari per partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione previsti dal citato comma 2 sono:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

PRESO ATTO CHE:

- il comma 3 dell'art. 6 della L. R. n. 17 del 11/08/2016, così come modificato dall'art. 39 della L. R. 16/201, dispone che al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori occorre emanare un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali;

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che ciascun revisore non può assumere più di due incarichi e che tale incompatibilità vada dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

- il successivo comma 8 recita che "in sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali";

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico nel sito istituzionale dell'Ente ed in quello del Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore contabile.

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede che "A decorrere dal 1-gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli (iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali) o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo";

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell'Ente ed in quello del Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali, nonché Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei conti;

RENDE NOTO CHE

- il Consiglio dell'Unione dei Comuni Platani - Quisquina - Magazzolo con apposita deliberazione, deve procedere alla nomina dell'Organo di Revisione economico - finanziario per il triennio 2017~2020 tramite sorteggio, così come previsto *ope legis* e con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

- **CHE** l'organo di revisione economico-finanziario sarà scelto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 11/08/2016 tra i professionisti residenti in Sicilia coloro che abbiano presentato istanza e che

dimostrino di possedere i requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo per la fascia 1 tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 8.

- **CHE** le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economica – finanziaria trovano la loro disciplina negli articoli dal n. 234 al n. 241 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm.ii. nello Statuto dell'Unione e nel vigente Regolamento di Contabilità, se ed in quanto compatibili con la novella normativa regionale

INVITA

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di Organo di revisione economico-finanziaria presso il l'Unione dei Comuni Platani – Quisquina - Magazzolo per il triennio 2017/2019 a presentare la domanda di partecipazione, a mano o per posta A/R, perentoriamente entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso sul sito del Dipartimento regionale delle autonomie locali, all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Platani – Quisquina - Magazzolo, o all'indirizzo PEC: unionepqm@pec.it. Verranno escluse le istanze che perverranno oltre il termine stabilito. Resta inteso che il recepito delle istanze e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora non sia trasmesso a destinazione in tempo utile.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: *"Manifestazione d'interesse nomina Revisore Unione dei Comuni Platani – Quisquina - Magazzolo"*.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza *in un* Comune della Regione Siciliana, domicilio, *partita* IVA e codice fiscale):

2) Certificazione di iscrizione, da almeno due anni, in uno degli Ordini sopra menzionati o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

3) Curriculum formativo e professionale in formato europeo dettagliato, debitamente datato e sottoscritto, con l'indicazione eventualmente, degli Enti Locali presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti;

4) Copia del documento d'identità personale in corso di validità:

5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445.2000 dalla quale risulti:

- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al D. Lgs. N. 39/2013;

• il possesso dei requisiti *ope legis* stabiliti per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e/o unione di Comuni (fascia I). tra i quali rientra l'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo vale a dire:

- iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

- conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali,

- la dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;

- la dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere..

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n_267/00, secondo cui *"I Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile. intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale"*,-

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D. Lgs. 267/2000. secondo cui- *"2. l'incarico di revisione economico – finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e di dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane. delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza"*

- *"3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso"*

- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) limitatamente al procedimento in questione

- l'accettazione della carica in caso di nomina,

Il candidato che verrà nominato tramite sorteggio, dal Consiglio dell'Unione, dovrà produrre la certificazione comprovante l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010

RICORDA

Che allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione
consigliare di
nomina mediante sorteggio.

Il Consiglio dell'Unione verrà convocato appositamente per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato. Verrà quindi estratto il nominato dell'Organo di revisione economico - finanziaria dell'Unione. Il nominativo verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione

SOTTOLINEA

Che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico - finanziaria è stabilito dal Consiglio dell'Unione con la stessa delibera di nomina, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art. 241 del D. Lgs. N. 267/2000 con le statuizioni dell'art. 6, comma 3. della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D. L. n. 78 del 31/05/2010. in cui è stabilito che per il Revisore dei Conti sono ridotti automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data del 30/04/2010.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo e nel sito dei Comuni aderenti e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 13/10/2017 Parte II e III

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta con il presente avviso, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2001 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede degli uffici dell'Unione dei Comuni Platani - Quisquina - Magazzolo e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente.

Il revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si precisa inoltre che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mortellaro Vincenza, Responsabile dei Servizi finanziari, al quale potranno essere richiesti ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Il presente avviso è consultabile:

- sul sito Internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it.

- all'Albo pretorio on line

- per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Cianciana 11 ottobre 2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Mortellaro Vincenza